



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
Risorse Idriche e Pianificazione Porti

api RAFFINERIA DI ANCONA
- 9 MAR. 2004
R IC 820/2004

Prot. n°...7553...../4IP

Ancona, li... 05 MAR. 2004

Raccomandata A.R.

All' **API RAFFINERIA di Ancona Spa**
Via Flaminia 685
60015 FALCONARA

OGGETTO: R.D. n. 1775/1933 e succ.ve modifiche ed int.ni
Decreto Interministeriale n° 390 del 15.2.1972
Rinnovo di Concessione di Grande Derivazione per mod 1,40 di
acqua pubblica dal Canale Vallato del Molino (fiume Esino), in
localita' Rocca Priora, nel comune di Falconara M.ma
USO INDUSTRIALE. Istanza di rinnovo in data 18.7.2001
INVIO DEL DECRETO DI CONCESSIONE .

Si invia, allegato alla presente, il Decreto informatizzato n°1/4IP del 01/03/2004 ,
con il quale e' stato accordato il rinnovo della concessione di grande derivazione
d'acqua di cui trattasi. Si comunica inoltre che il decreto firmato e' agli atti della
P.F. Risorse Idriche e Pianificazione Porti e che lo stesso sarà pubblicato nel
B.U.R. della Regione Marche.

A Sep ✓
Bellucci ✓
Cecchi ✓
Brunetti ✓
Benucci ✓
Torbicani ✓ orig
Mazzoli ✓
Falaschi ✓

IL DIRIGENTE
Ing. Giorgio Occhipinti



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE RISORSE IDRICHE E PIANIFICAZIONE PORTI
N. 1/41P DEL 01.03.2004

Oggetto: Rinnovo Concessione di Grande Derivazione alla Società Api Raffineria di Ancona per mod. 1,40 (l/sec 140) di acqua ad uso industriale dal canale Vallato (f. Esino) di cui al Decreto Interministeriale 15.02.1972 n. 390.

IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE RISORSE IDRICHE E PIANIFICAZIONE PORTI

....

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'art. 10 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20);

- D E C R E T A -

Quanto segue:

Art. 1) E' rinnovata la concessione alla Società Api Raffineria di Ancona con sede legale in Roma, di derivare dal fiume Esino, con presa sul Canale Vallato del Molino in territorio del Comune di Falconara M.ma, la portata di moduli 1,40 (litri/sec. 140) di acqua, per attività industriali varie di raffineria, con obbligo di restituzione delle colature.

Art. 2) E' modificato il disciplinare n.18471/18484 sottoscritto il 21.09.1971 regolante gli obblighi e le condizioni vincolanti la concessione della derivazione in oggetto, con un **atto integrativo** n° 828 di repertorio, sottoscritto in data 9.2.2004, recante le prescrizioni contenute nel D.D.D. Territorio e Ambiente n° 18/2003 e che con il presente articolo si approva.

Art. 3) Salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, il rinnovo la concessione è accordata per un periodo di anni 2 (due) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno per motivate esigenze tecnico progettuali in ordine alla realizzazione di quanto riportato al punto a) dell'art. 1 del disciplinare. La rinnovata concessione è subordinata all'osservanza delle norme e condizioni contenute nel disciplinare originario n.18471/18484 del 21.9.1971 e nel susseguente atto integrativo n° 828 di repertorio, sottoscritto in data 9.2.2004 e verso il pagamento del canone annuo di € 17.547,00 (diconsi euro diciassettemilacinquecentoquarantasette) per moduli 1,40, anche se il



concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte di tale portata derivabile. A detto canone dovrà essere aggiunto il versamento dell'addizionale regionale in ragione del 10% , di cui all'art.16 L.R. n°18 del 22.6.1998 ed art.38 L.R. 11.5.1999.

L'importo del canone potrà essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita, in relazione a eventuali variazioni delle quantità d'acqua risultanti a seguito di accertamento da effettuarsi a cura degli enti competenti ; inoltre esso potrà essere rivalutato, di anno in anno, cos' come individuato dall'Ufficio competente della Regione Marche anche in base ai decreti del Ministero delle Finanze sui tassi di inflazione programmata;

Art. 4) Ai sensi dell'art. a) punti 8 e e 35) del D.D.D. Territorio e Ambiente n°18/03 del 30.6.2003, l'Api Raffineria di Ancona S.p.A. dovrà, sulla base di un progetto da presentare entro un anno dal rilascio della concessione, delocalizzare l'opera di presa sita in sponda sinistra del fiume Esino o in alternativa, verificata l'impossibilità tecnica di tale spostamento, dovrà essere realizzata entro lo stesso termine, una nuova stazione di pompaggio ed accumulo abilitata a funzionare anche sotto battente idraulico. Per motivate esigenze tecnico-progettuali la realizzazione di quanto sopra ,e di conseguenza la concessione di derivazione ,potrà essere prorogata di un ulteriore anno. L'Api Raffineria S.p.A. dovrà inoltre verificare la fattibilità tecnica ed economica di utilizzi anche parziali di risorse idriche alternative che privilegiano il riutilizzo di acque reflue depurate. Il concessionario inoltre provvederà, al fine di ridurre l'entità del rischio di esondazione del fiume Esino nell'area di foce di cui al perimetro individuato dalla D.G.R. n°2701/2000 , in coerenza con i dettami della stessa D.G.R. , e riconfermati dal Piano per l'assetto idrogeologico , all'elaborazione di uno studio per la mitigazione del rischio e per la rinaturalizzazione della foce. Tale elaborato da proporre entro la fine del 2004 dovrà essere coordinato con gli interventi di bonifica ai sensi del D.M. n°471/1999 e secondo le disposizioni già impartite dal CTR. Sulla base degli esiti di tale studio il concessionario individuerà le soluzioni tecniche necessarie ed i relativi tempi di attuazione.

Art. 5) Si dichiara che dal presente decreto non deriva ne può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Art. 6) Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul BURM ai sensi dell'art.4 comma 3 del Regolamento Regionale 36/94.

Art. 7) Il presente decreto viene notificato a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

A norma degli artt.18 e 143 -2° comma del R.D. 11.12.1933 n°1775, avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche o dalla notifica dello stesso, ovvero dalla data in cui risulti che l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 della legge 07.08.1990 n°241.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Giorgio Occhipinti)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

1) NORMATIVA ED ATTI DELIBERATIVI DI RIFERIMENTO

Premesso:

che il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D.11.12.1933 n°1775 ,disciplina tra l'altro le derivazioni dai corsi d'acqua pubblici territoriali;

che la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) , introdotta dall'art.6 della legge 8.7.1986 n°349 unitamente al D.P.C.M. n° 377/1988 che regola le pronunce di compatibilità ambientale ,in mancanza di una specifica legge regionale ,è configurata nella Delibera di Giunta Regionale n°1829 del 31.7.2001 ,individuando le categorie di opere che vi sono assoggettate negli allegati A,B,C,D,E;

che il DPR 24.5.1988 n°236 e il D.Lgs. 2.2.2001 n°31 stabiliscono i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano per la tutela della salute e per il miglioramento delle condizioni di vita;

che la legge 18.05.1989 n. 183, reca norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo, e successive modifiche e integrazioni;

che la legge 7.8.1990 n° 241 concerne "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

che la L.R. 17.1.1992 n°6 tra le funzioni attribuite al Dirigente del Servizio LL.PP. prevede il rilascio delle Concessioni di derivazioni d'acqua;

che il D.Lgs. 12.7.1993 n°275, ha introdotto nel sistema normativo regolante il rilascio delle concessioni e l'esercizio delle derivazioni di acqua pubblica ,alcune modifiche ,al fine di una più razionale gestione della risorsa idrica;

che la legge 5.1.1994 n° 36 prevede disposizioni in materia di risorse idriche e stabilisce ,tra l'altro, che le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello minimo di deflusso, necessario alla vita degli alvei sottesi, e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati;

che la L.R. 31.10.1994 n° 44 reca " norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'Attività Amministrativa Regionale";

che il D.Lgs. n°112 del 31.3.1998 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico,ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee ,alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione ed all'introito dei relativi proventi;



che con L.R. 11.5.1999 n°7 art.38, e' stata stabilita l'addizionale regionale prevista dalla L.R. 22.5.1998 n° 18, nella misura del 10% dell'ammontare dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica;

che la legge regionale 25 maggio 1999 n° 13 - Disciplina Regionale della Difesa del Suolo prevede, tra l'altro, l'istituzione dell'Autorità' di Bacino;

che con D.Lgs. 18.8.2000 n° 258, sono state emanate disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n° 152 /99 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ed allo stesso T.U. 1775/33;

che la L.R. n° 20/2001 ed il Decreto del Direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente n°7/2003 definiscono tra le funzioni attribuite alla presente Posizione di Funzione il Rilascio delle concessioni di Grandi derivazioni d'acqua a carattere trentennale;

2) MOTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA

Con nota n° 5362 del 31.5.2001 il Ministero dei LL.PP.- Direzione Generale della Difesa del Suolo: Ufficio Territoriale Area C, trasmetteva alla Regione Marche , in attuazione del DPCM 12/10/2000 ed ai sensi dell'art.89 c.1 lett. i) del D.Lgs.112/98, gli atti istruttori relativi ad istanze per la concessione (o rinnovo) di Grandi Derivazioni di acqua pubblica , di competenza della Regione Marche in base al D.Lgs. n°112/1998;

Con Decreto Interministeriale 15.02.1972, n.390 venne assentita all'Api Raffineria S.p.A. di Ancona la Concessione regolata dal Disciplinare 21.09.1971 n. 18471/18484, di derivare dal fiume Esino, Canale Vallato Molino, in territorio Rocca Priora del Comune di Falconara Marittima (An), la portata di moduli 1,40 (litri/sec. 140) per attività industriali varie di raffineria;

Che la Società **Api Raffineria S.p.A.** ha presentato istanza in data 30.07.2001 per ottenere il rinnovo della concessione per derivazione di acqua dal fiume Esino di mod. 1,40 per l'esercizio della centrale termoelettrica e produzioni industriali varie di raffineria ,scaduta in data 09.09.2001;

Che la derivazione oggetto della concessione è attuata tramite l'opera di presa nel "Canale Vallato del Molino" in località Rocca Priora del Comune di Falconara Marittima.

Con Avviso di Sopralluogo n°7618 del 21.10.2002, inviato ai comuni di Falconara Marittima ed Ancona, con preghiera di pubblicazione presso i rispettivi Albi Pretori per giorni 15 decorrenti dal 30.10.2002, l'Ufficio ha disposto ,ai sensi dell'art.28 del T.U. 11.12.1933 n.1775, ai fini della salvaguardia di eventuali diritti ed interessi di terzi, accertamenti locali alla bocca di presa sul Canale Vallato. In data 27.10.2002 si e' tenuto il sopralluogo per il rinnovo della



concessione. Dal verbale di sopralluogo redatto a seguito di tale visita, si evince che non risultano pareri ostativi o contrari al rinnovo della concessione.

Con nota del 22.11.2001 prot. n°10902 è stato richiesto all'Autorità di Bacino il parere di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 11.05.1999 n° 152, in ordine alla compatibilità della utilizzazione delle acque con le previsioni del piano di tutela.

In data 10.06.2002 il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Regionale si è riunito e con verbale della seduta n° 19 ha espresso parere favorevole alla richiesta avanzata dall'Api Raffineria S.p.A. per il rinnovo della concessione trentennale della presa idrica Vallato del Molino.

Con nota del 15.01.2003 i funzionari della stessa Autorità di Bacino Geol. Giuliano Burzacca e Ing. Vito Macchia in relazione alla visita di sopralluogo, evidenziano la necessità di una soluzione che consenta, anche gradualmente nel tempo, il ripristino della sezione di deflusso dell'alveo di piena.

Contemporaneamente, ai fini dell'istruttoria relativa al rilascio della **concessione petrolifera**, è stata convocata una Conferenza dei Servizi, quale strumento più opportuno per individuare e garantire la definizione di un documento conclusivo in base al quale assumere le relative determinazioni.

Il D.D.D. Territorio ed Ambiente n° 18/2003 avente ad oggetto " artt. 4 e 9 del R.D.L. 1741 del 02.11.1933 convertito in Legge 08.02.1934 n° 367 e successive modificazioni ed integrazioni – Rinnovazione della Concessione per la lavorazione e il deposito di oli minerali della Raffineria di Falconara Marittima della Società Api Raffineria di Ancona S.p.A." , quale sistema prescrittivo per il rilascio della concessione petrolifera e quale documento conclusivo della Conferenza dei Servizi, prevede, in considerazione della contemporanea istruttoria del rinnovo della concessione di grande derivazione, che la stessa sia limitata ad un periodo di due anni decorrenti dalla data del suo rilascio. Entro tale termine la Società, sulla base di un progetto da presentare entro un anno dal rilascio della concessione di grande derivazione, dovrà delocalizzare l'opera di presa sita in sponda sinistra del fiume Esino, o, in alternativa, ove verificata l'impossibilità tecnica di tale spostamento, dovrà essere realizzata entro lo stesso tempo, una nuova stazione di pompaggio ed accumulo abilitata a funzionare anche sotto battente idraulico. La realizzazione di quanto sopra e di conseguenza la concessione idraulica attualmente in fase di rinnovo, potranno essere prorogate di un ulteriore anno per motivate esigenze tecnico - progettuali. Inoltre l'Azienda, sulla base degli esiti di specifici studi da presentare entro il 31.12.2004 dovrà verificare la fattibilità tecnica ed economica di utilizzi anche parziali, di risorse idriche alternative che privilegiano il riutilizzo di acque reflue depurate razionalizzando anche l'attuale sistema delle piccole derivazioni.

Con parere del 16.06.2002 prot. N°1170 il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Regionale, propone quanto già stabilito dal Decreto del Dirigente di Dipartimento n°18/2003, in merito all'esigenza di elaborare uno studio da parte del concessionario, al fine di ridurre l'entità del



rischio di esondazione del fiume Esino nell'area di foce di cui al perimetro individuato dalla DGR n°2701/2000, e per la rinaturalizzazione della foce.

Che nei riguardi delle utenze in genere che venissero totalmente o parzialmente sottese in dipendenza della concessione, è stabilito che l'Api Raffineria S.p.A. dovrà provvedere ai sensi degli artt. 45 o 47 del T.U. 11.12.1933 n. 1775.

Che, in conseguenza alle indicazioni fornite dal Servizio Legislativo e Affari Istituzionali della Regione Marche con nota n°Lex/716/88/11/2002/1.8.1 del 8.11.2002, inerenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e l'individuazione delle opere da assoggettare alla stessa, la concessione di cui trattasi, e le opere ad essa connesse, non sono da assoggettare alla procedura di V.I.A. in quanto, secondo quanto riportato nelle predette indicazioni, sono esclusi dalla procedura di VIA i progetti delle opere che, pur rientrando nelle categorie che vi sono assoggettate, come nel caso di cui trattasi, possiedono i requisiti di cui all'art.7 del DPCM n°377/1988. Tale norma transitoria recita: "la disciplina del presente decreto non si applica ai progetti delle opere per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti." Per essi è possibile procedere in data odierna alla emissione del decreto di concessione ed alla stipula del relativo disciplinare prescindendo da tale valutazione.

Che dagli atti risulta che l'Api Raffineria S.p.A. è in regola con i versamenti dovuti per le cauzioni e le spese accessorie previste per legge, e verso il pagamento dei canoni demaniali dovuti per la derivazione di acqua, avendo effettuato i pagamenti direttamente all'Ufficio Entrate del Ministero delle Finanze fino al 2000 e dal 2001 ha versato i canoni previsti all'ufficio competente della Regione Marche;

che il disciplinare esistente n. 18471/18487 del 21.09.1971 regolante la concessione e contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la stessa, è stato modificato, in relazione al rinnovo di cui trattasi ed in conseguenza alle prescrizioni di cui al D.D.D. n°18/2003 e del parere dell'Autorità di Bacino del 16.06.2003 n°1170 di prot., con Atto integrativo n°828 in data 9.2.2004;

Che l'Api Raffineria S.p.A. di Ancona ha firmato l'atto integrativo al disciplinare n° 18471/18487 di rep. del 21.09.1971, contenente gli obblighi, le condizioni e le citate prescrizioni cui deve essere vincolata la concessione, in data 9.2.2004;

3) ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Visto il citato T.U.1775/33 - art.7 - regolante i procedimenti sulle derivazioni e sul riconoscimento di utenze;

Visto la D.G.R. n°270 in data 25.2.2003, come modificata dalla D.G.R. n° 311 del 4.3.2003, con la quale sono state costituite le strutture organizzative in cui si articolano i Dipartimenti;



Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento n°7 del 19.3.2003, dove tra l'altro, si attribuisce alla P.F. Risorse Idriche e Pianificazione Porti la responsabilità del procedimento amministrativo riguardante la concessione per le grandi derivazioni d'acqua;

Visti gli atti e la documentazione trasmessa dal Ministero dei LL.PP., già Ufficio competente per l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni di grande derivazione di acqua pubblica ed i susseguenti atti elaborati dalla presente P.F. Risorse Idriche e Pianificazione Porti;

Ritenuto che l'istruttoria sia stata regolarmente esperita secondo le modalità e le norme contenute nel T.U. 1775/ 33 e succ.ve modifiche ed integrazioni, il regolamento n°1285/1920 e le norme vigenti in materia di acque pubbliche;

Visto il disciplinare n°18471/18487 di rep. del 21.09.1971 e l'atto integrativo n°828 del 9.2.2004, sottoscritto dall'**Api Raffineria S.p.A. di Ancona** e dalla Regione Marche, regolante i rapporti tra il Concessionario e l'Amministrazione concedente;

A CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA SI RITIENE

Che, ai sensi dell'art.7 del T.U. 1933 n°1775, la Concessione di che trattasi, possa essere rinnovata all'**Api Raffineria S.p.A. di Ancona** con sede legale in Roma per la derivazione di 1,40 moduli (140 l/sec) a scopo di industriale, per un periodo di tempo di due anni successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno per motivate esigenze tecnico progettuali in ordine alla realizzazione di quanto riportato al punto a) dell'art. 1 del disciplinare.

Che la quantità d'acqua da assentirsi nella misura di **moduli 1,40 (140 l/sec)** si possa concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, delle utenze preesistenti ed alla specie della derivazione progettata, e non è temibile alcun inquinamento delle acque per l'uso della derivazione, alle condizioni stabilite nel disciplinare sottoscritto dalle parti;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

PROPONE

Quanto segue:

Art. 1) E' rinnovata la concessione alla Società **Api Raffineria di Ancona** con sede legale in Roma, di derivare dal fiume Esino, con presa sul Canale Vallato del Molino in territorio del



Art. 6) Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul BURM ai sensi dell'art.4 comma 3 del Regolamento Regionale 36/94.

Art. 7) Il presente decreto viene notificato a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

A norma degli artt.18 e 143 -2° comma del R.D. 11.12.1933 n°1775, avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche o dalla notifica dello stesso, ovvero dalla data in cui risulti che l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 della legge 07.08.1990 n°241.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Carlo Duca)

- ALLEGATI -



**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' ED
P.F. Demanio Idrico, Porti, LL.PP. Edilizia Sanitaria

INFRASTRUTTURE
API RAFFINERIA DI ANCONA

Prot. *0045803/2 27/06/06/RM/GR/DAL_08/P*

06 MAR. 2006

R IC *787/06*

Raccomandata A/R

Cont.	Ver.
Aide sep ✓	
CUEI ✓	
BENINCANTI ✓	
VOLEBOM ✓	
RENGARELLI ✓	
FALASCHI ✓	

o → originale

Alla **API-Raffineria di Ancona Spa**
Via Flaminia,685
60015 FALCONARA Ma.ma

All' **Autorita' di Bacino Regionale**
SEDE

Al **Servizio Ambiente e Difesa Suolo**
P.F. Ciclo dei rifiuti -Aerca -Sostenibilità
Cooperazione Ambientale
SEDE

Oggetto: Concessione di Grande Derivazione uso industriale dal canale Vallato
Decreto n°1/4IP del 1.3.2004.-Progetto di una nuova stazione di
pompaggio ed accumulo in sponda sinistra del fiume Esino.
INVIO DECRETO DI PROROGA

Si trasmette il Decreto n°91/DPL09 del 20.02.2006, con il quale e' stata
accordata una proroga al termine dei lavori in oggetto ed alla concessione di
grande derivazione d'acqua.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Giorgio Occhipinti)



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero 91/DPL_09	Pag.
Ancona	Data 20/02/2006	1

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. DEMANIO IDRICO, PORTI, LL.PP., EDILIZIA SANITARIA ED OSPEDALIERA
N. 91 DEL 20/02/2006**

**Oggetto: Derivazione uso industriale canale Vallato in comune di Falconara M.ma-
Raffineria API-Decreto n°1/4IP del 1.3.2004. Proroga sul termine dei lavori alla nuova
stazione di pompaggio**

**IL DIRIGENTE DELLA
P.F. DEMANIO IDRICO, PORTI, LL.PP., EDILIZIA SANITARIA ED OSPEDALIERA**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20);

- D E C R E T A -

Quanto segue:

Art.1) E' concessa alla Società API-Raffineria di Ancona Spa ,con sede legale in Falconara Marittima Via Flaminia 685,la proroga di un anno sulla scadenza dei lavori relativi alla nuova stazione di pompaggio abilitata a funzionare anche sotto battente idraulico,sita in corrispondenza dell'opera di presa sul canale Vallato in comune di Falconara.Viene altresì prorogata di un anno la concessione di derivazione per l'utilizzazione dell'acqua del canale accordata con decreto Dirigente della P.F. Risorse Idriche e Pianificazione Porti n°1/4IP del 1.3.2004. La nuova scadenza, sia per la concessione di derivazione che per l'ultimazione dei lavori sopracitati, viene fissata al giorno 1.3.2007.

Art.2) Si approva il progetto definitivo denominato "Opera di presa in sponda sinistra del fiume Esino-Funzionamento della Stazione di Pompaggio ed accumulo sotto battente idraulico" a firma dell'Ing.Enrico Gara in data febbraio 2005, riguardante i lavori di manutenzione e di rifacimento parziale dell'opera di presa.

Art.3) Rimane ferma l'osservanza alle norme e condizioni contenute nell' "Atto Integrativo del d i s c i p l i n a r e n°18471/18484 di rep. in data 21.9.1971" regolante la rinnovata concessione,e le prescrizioni e disposizioni di cui al D.D.D. Territorio e Ambiente n°18/03 del 30.6.2003.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero 91/DPL.09	Pag.
Ancona	Data 20/02/2006	2

Art.4) Il Concessionario libera l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilita' per danni comunque e ad chiunque apportati in relazione alla derivazione autorizzata.

Art.5) Si attesta che dal presente decreto non deriva né puo' derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Art.6) Il presente decreto verra' pubblicato per estratto sul BURM ai sensi dell' art. 4 comma 3 del Regolamento Regionale 36/94

Art.7) Di notificare al Concessionario il presente decreto a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

A norma degli artt.18 e 143 -2° comma-del R.D. 11.12.1933 n°1775 ,avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche o dalla notifica dello stesso, ovvero dalla data in cui risulti che l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza,conformemente a quanto sancito dall'art.3 della legge 7.8.1990 n° 241.

Ancona,li

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Giorgio Occhipinti)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

1) **NORMATIVA ED ATTI DELIBERATIVI DI RIFERIMENTO**

Premesso:

che il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D.11.12.1933 n°1775 ,disciplina tra l'altro le derivazioni dai corsi d'acqua pubblici territoriali;

che il R.D. 14.8.1920 n°1285 riguarda il " Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";

che la legge 5.1.1994 n° 36 prevede disposizioni in materia di risorse idriche;;

che con il decreto legislativo n° 152 /99 e il successivo aggiornamento D.Lgs. 18.8.2000 n° 258 ,sono state emanate disposizioni correttive ed integrative alla precedente normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero 91/DPL_09	Pag.
Ancona	Data 20/02/2006	3

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, anche per il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corso d'acqua;

che la L.R. 25.5.1999 n°13 riguarda la "Disciplina Regionale della Difesa del Suolo";

che la Regione Marche (ex art.14 della L.R. 25.5.1999 n°13), esercita la funzione amministrativa concernente le concessioni di grandi derivazioni di acqua di cui all'articolo 6 del T.U. 1775/33;

che in attuazione della Legge 5.1.1994 n°36 la Regione Marche ha emanato la L.R. n°18 del 22.6.1998 "Disciplina delle risorse idriche", modificata con L.R. n°15/2000;

2) MOTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA

Con Decreto Interministeriale 15.02.1972, n.390 venne assentita all'Api Raffineria S.p.A. di Ancona la Concessione regolata dal Disciplinare 21.09.1971 n. 18471/18484, di derivare dal fiume Esino, Canale Vallato Molino, in territorio Rocca Priora del Comune di Falconara Marittima (An), la portata di moduli 1,40 (litri/sec. 140) per attività industriali varie di raffineria;

Che la Società Api Raffineria S.p.A. ha presentato istanza in data 30.07.2001 per ottenere il rinnovo della concessione per derivazione di acqua dal fiume Esino di mod. 1,40 per l'esercizio della centrale termoelettrica e produzioni industriali varie di raffineria, scaduta in data 09.09.2001;

Che il rinnovo venne assentito con decreto Dirigente della P.F. Risorse Idriche e Pianificazione Porti n°1/4IP del 1.3.2004 per un periodo di due anni dalla data dello stesso, prorogabile di un ulteriore anno;

Che la derivazione oggetto della concessione è attuata tramite l'opera di presa nel "Canale Vallato del Molino" in località Rocca Priora del Comune di Falconara Marittima.

Il D.D.D. Territorio ed Ambiente n° 18/2003 avente ad oggetto " artt. 4 e 9 del R.D.L. 1741 del 02.11.1933 convertito in Legge 08.02.1934 n° 367 e successive modificazioni ed integrazioni - Rinnovazione della Concessione per la lavorazione e il deposito di oli minerali della Raffineria di Falconara Marittima della Società Api Raffineria di Ancona S.p.A." è il sistema prescrittivo della concessione petrolifera e documento conclusivo della Conferenza dei Servizi. Esso prevede, analogamente al decreto Dirigente della P.F. Risorse Idriche e Pianificazione Porti n°1/4IP del 1.3.2004 che la concessione sia limitata ad un periodo di due anni decorrenti dalla data del suo rilascio. Entro tale termine la Società, sulla base di un progetto da presentare entro un anno dal rilascio della concessione di grande derivazione, dovrà delocalizzare l'opera di presa sita in sponda sinistra del fiume Esino, o, in alternativa, ove verificata l'impossibilità tecnica di tale spostamento, dovrà essere realizzata entro lo stesso tempo, una nuova stazione di pompaggio ed accumulo abilitata a funzionare anche sotto battente idraulico. La realizzazione di quanto sopra e di conseguenza la concessione idraulica attualmente in fase di rinnovo, potranno essere prorogate di un ulteriore anno per motivate esigenze tecnico - progettuali. Inoltre l'Azienda, sulla base degli esiti di specifici studi da presentare entro il 31.12.2004 dovrà verificare la fattibilità tecnica ed economica di utilizzi anche parziali, di risorse idriche alternative che privilegiano il riutilizzo di acque reflue depurate razionalizzando anche l'attuale sistema delle piccole derivazioni.

che il disciplinare esistente n. 18471/18487 del 21.09.1971 regolante la concessione e contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la stessa, è stato modificato, in relazione al rinnovo di cui trattasi ed in conseguenza alle prescrizioni di cui al D.D.D. n°18/2003 e del parere dell'Autorità di Bacino del 16.06.2003 n°1170 di prot., con Atto integrativo n°828 in data 9.2.2004

che con nota prot.3314/05 del 24.10.2005 l'API Raffineria di Ancona spa ha richiesto una proroga di 18 mesi della scadenza della concessione di grande derivazione;



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero 91/DPL - 09	Pag.
Ancona	Data 20/02/2006	4

che per quanto riguarda lo studio di fattibilità previsto al punto b-9 del D.D.D. 18/03 del 30/6/2003 per il riutilizzo delle acque in uscita dal depuratore di Vallechiara di Falconara, esso è stato redatto dalla società in data 21.6.2004;

che con prot. n°62362 del 14/11/2005 il comune di Falconara Marittima ha rilasciato autorizzazione alla manutenzione ordinaria della stazione di pompaggio ed accumulo in sponda destra del fiume Esino vallato Molino;

3) ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Visto il citato T.U.1775/33-art.7 e 49,regolante i procedimenti sulle derivazioni e sul riconoscimento di utenze;

Visto le DGR n° 1341 e DGR n°1343 in data 3.11.2005, con le quali sono state costituite le strutture organizzative in cui si articolano i nuovi Servizi;

Visti gli atti e la documentazione trasmessi dalla società API Raffineria di Ancona e ritenute giustificate le motivazioni addotte nella richiesta di proroga;ed i susseguenti atti elaborati dalla P.F. Demanio Idrico,Porti,Lavori Pubblici,edilizia Sanitaria e ospedaliera;

Ritenuto che l'istruttoria sia stata regolarmente esperita secondo le modalita' e le norme contenute nel T.U. 1775/ 33 e successive modifiche ed Integrazioni, il regolamento n°1285/1920, e le norme vigenti in materia di acque pubbliche;

Visto il disciplinare n°18471/18487 di rep. del 21.09.1971 e l'atto integrativo n°828 del 9.2.2004,sottoscritto dall'Api Raffineria S.p.A. di Ancona e dalla Regione Marche , regolante i rapporti tra il Concessionario e l'Amministrazione concedente;

A CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA SI RITIENE

Che, ai sensi degli artt.3 e 4 del decreto Dirigente della P.F. Risorse Idriche e Pianificazione Porti n°1/4IP del 1.3.2004, la scadenza dei lavori per la realizzazione della nuova stazione di pompaggio ed accumulo abilitata a funzionare anche sotto battente idraulico previsti nel progetto a firma dell'Ing. Enrico Gara in data febbraio 2005 e di conseguenza la concessione di derivazione, possano essere prorogate per un ulteriore anno e cioè fino alla data del 1.3.2007;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

PROPONE

Quanto segue:

Art.1) E' concessa alla Società API-Raffineria di Ancona Spa ,con sede legale in Falconara Marittima Via Flaminia 685,la proroga di un anno sulla scadenza dei lavori relativi alla nuova stazione di pompaggio abilitata a funzionare anche sotto battente idraulico,sita in corrispondenza dell'opera di presa sul canale Vallato in comune di Falconara.Viene altresì prorogata di un anno la concessione di derivazione per l'utilizzazione dell'acqua del canale accordata con decreto Dirigente della P.F. Risorse Idriche e Pianificazione Porti n°1/4IP del 1.3.2004. La nuova scadenza,sia per la concessione di derivazione che per l'ultimazione dei lavori sopracitati, viene fissata al giorno 1.3.2007.

Art.2) Si approva il progetto definitivo denominato "Opera di presa in sponda sinistra del fiume Esino-Funzionamento della Stazione di Pompaggio ed accumulo sotto battente idraulico" a firma dell'Ing.Enrico Gara in data febbraio 2005, riguardante i lavori di manutenzione e di rifacimento parziale dell'Opera di presa.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero 91/DPL.09	Pag.
Ancona	Data 20/02/2006	5

Art.3) Rimane ferma l'osservanza alle norme e condizioni contenute nell' "Atto Integrativo del disciplinare n°18471/18484 di rep. in data 21.9.1971" regolante la rinnovata concessione, e le prescrizioni e disposizioni di cui al D.D. Territorio e Ambiente n°18/03 del 30.6.2003.

Art.4) Il Concessionario libera l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilita' per danni comunque e ad chiunque apportati in relazione alla derivazione autorizzata.

Art.5) Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Art.6) Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul BURM ai sensi dell' art. 4 comma 3 del Regolamento Regionale 36/94

Art.7) Di notificare al Concessionario il presente decreto a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

A norma degli artt.18 e 143 -2° comma- del R.D. 11.12.1933 n°1775, avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche o dalla notifica dello stesso, ovvero dalla data in cui risulti che l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dall'art.3 della legge 7.8.1990 n° 241.

Ancona, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Carlo Duca

La presente copia, composta di n. ⁵.....
fogli, è conforme all'originale emesso da
questo Ufficio.

Ancona li 27-2-06

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Giorgio Occhipinti)

- ALLEGATI -

(Nessun allegato)